



COMUNE DI CALTRANO

Piazza Dante n.8 - 36030 CALTRANO (VI) - c.f.84000910244 - p.iva
00541820247

n.tel. 0445/892866 - n.fax 0445/390043

sito internet: www.comune.caltrano.vi.it

Approvato con delibera di C.C. n. 32 del 28.11.2007

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI CALTRANO

INDICE

TITOLO I°**DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE**

Art. 1	Oggetto del presente regolamento	pag. 4
Art. 2	Principi generali	pag. 4
Art. 3	Classificazione dei rifiuti “definizioni”	pag. 5
Art. 4	Competenze del comune	pag. 5
Art. 5	Rapporti con associazioni di volontariato	pag. 6
Art. 6	Gestione dei rifiuti cimiteriali	pag. 6

TITOLO II°**CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

CAPO I° CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI		
Art. 7	Disposizioni generali	pag. 8
Art. 8	Raccolta “porta a porta”: disposizioni generali	pag. 8
Art. 9	Disciplina della raccolta “porta a porta”	pag. 8
Art. 10	Riciclaggio domestico della frazione umida	pag. 9
CAPO II° RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI		
Art. 11	Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali	pag. 10
Art. 12	Conferimento, trasporto e assimilazione	pag. 10
Art. 13	Rifiuti speciali assimilati agli urbani: criteri generali di svolgimento del servizio	pag. 10
Art. 14	Riciclaggio domestico della frazione umida	pag. 10
Art. 15	Raccolta differenziata del secco recuperabile tramite isole ecologiche	pag. 11
Art. 16	Carta e cartone	pag. 11
Art. 17	Plastica	pag. 11
Art. 18	Vetro	pag. 12
Art. 19	Lattine	pag. 12
Art. 20	Raccolta differenziata: rifiuti urbani pericolosi	pag. 12
Art. 21	Raccolta differenziata: rifiuti ingombranti	pag. 13
Art. 22	Raccolta differenziata: beni durevoli	pag. 13
Art. 23	Raccolta differenziata: rifiuti vegetali	pag. 13
Art. 24	Raccolta differenziata: rifiuti inerti	pag. 13
Art. 25	Accesso alle strutture per la raccolta differenziata	pag. 13
Art. 26	Campagne di sensibilizzazione e informazione	pag. 14

TITOLO III°**SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI**

Art. 27	Norme generali	pag. 14
---------	----------------	---------

TITOLO IV°**CATEGORIE PARTICOLARI DI RIFIUTI**

Art. 28	Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo	pag. 14
Art. 29	Veicoli a motore	pag. 15

TITOLO IV°

ALTRE NORME DI PULIZIA

Art. 30	Raccolta presso le aree pubbliche o di uso pubblico dei cestini porta rifiuti	pag. 15
Art. 31	Aree private	pag. 15
Art. 32	Aree occupate da esercizi pubblici	pag. 15
Art. 33	Aree occupate da spettacoli viaggianti e manifestazioni varie	pag. 16
Art. 34	Aree di scarico e trasporto merci	pag. 16
Art. 35	Cave e cantieri	pag. 16
Art. 36	Imbrattamento aree pubbliche e muri	pag. 16
Art. 37	Feste popolari e mercati	pag. 17
Art. 38	Spazzamento strade	pag. 17
Art. 39	Altri servizi ambientali	pag. 17

TITOLO VI°

DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 40	Divieti ed obblighi generali	pag. 18
Art. 41	Attività di controllo	pag. 19
Art. 42	Ordinanze contingibili ed urgenti	pag. 19
Art. 43	Sanzioni generali	pag. 19
Art. 44	Sanzioni specifiche	pag. 20
Art. 45	Danni e risarcimenti	pag. 20

TITOLO VII°

ALTRE NORME

Art. 46	Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	pag. 21
	Allegato A)	pag. 22

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Art. 1 - OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è predisposto ai sensi dell'art. 198 comma 2 del d.lgs. del 30.04.2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 7 della L.R. n. 3/2000 cui si rimanda per le principali definizioni e classificazioni di rifiuto. Esso ha per oggetto:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) i principi atti a suscitare un comportamento ecologicamente corretto teso a ridurre la quantità dei rifiuti da smaltire o dei materiali da avviare a recupero mediante trasformazione, comportamento basato sul risparmio e il riuso delle risorse e dei beni;
 - d) le modalità del conferimento da parte delle utenze, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - e) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184 comma 2 lett. f) del d.lgs n. 152/2006;
 - f) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - g) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - h) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 195 comma 2 lett. e) del d.lgs n. 152/2006;
 - i) l'assimilazione dei rifiuti sanitari;
 - j) le modalità di conferimento, trattamento ai fini del recupero e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi.
2. Il presente regolamento non si applica:
 - a) ai rifiuti radioattivi;
 - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dello sfruttamento delle cave;
 - c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
 - d) alle attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della legge 19.10.1984 n. 748 e successive modificazioni;
 - e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - f) ai materiali esplosivi in disuso.

Art. 2 - PRINCIPI GENERALI

1. Le finalità del presente regolamento sono la corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme delle azioni relative a: "Conferimento", "Raccolta", "Trasporto", "Recupero" e "Smaltimento".
2. L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la sicurezza, l'incolumità ed il benessere della collettività e dei singoli;

- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a prevenire la produzione dei rifiuti e a recuperare dai rifiuti materiali o energia.

Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi.
2. Sono RIFIUTI URBANI:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198 comma 2 lett. g) del d.lgs n. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade e/o spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini pubblici e privati, parchi ed aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale, diversi da quelli di cui alle lett. b), c) ed e).
3. Sono RIFIUTI SPECIALI:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro - industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j) i veicoli anche a motore, rimorchi e simili, fuori uso e loro parti.
4. Sono PERICOLOSI i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del d.lgs n. 152/2006, sulla base degli Allegati G, H, e I alla medesima parte quarta.

Art. 4 - COMPETENZE DEL COMUNE

1. Il comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste dal d.lgs n. 152/2006.
2. E' inoltre di competenza del Comune:
 - a) l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati;
 - b) la possibilità di avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni regolando tali rapporti con apposite convenzioni;
 - c) la diffusione dei dati sui risultati della gestione dei rifiuti urbani a cittadini ed enti, in particolare alla regione e alla provincia;
 - d) l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica in coordinamento con l'ente di bacino o con l'autorità d'ambito, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una più diffusa conoscenza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
 - e) l'istituzione di servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani e la definizione di convenzioni specifiche per lo smaltimento degli stessi;
 - f) la stipula di apposite convenzioni (e/o la delega all'autorità di bacino per la stipula delle stesse) con consorzi nazionali obbligatori ai fini dell'ottenimento dei contributi per l'espletamento del servizio di raccolta differenziata.

Art. 5 - RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla gestione di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso e convenzionamento con il comune e/o alla gestione e controllo delle aree o strutture destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti (ecostazione, isole ecologiche).

Art. 6 - GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. La gestione dei rifiuti cimiteriali deve essere condotta garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente, delle condizioni igienico sanitarie e della salute pubblica, con particolare riferimento alle frazioni provenienti da esumazione ed estumulazione e che per la loro particolare natura necessitano di specifiche modalità di gestione ai fini dello smaltimento.
2. Ai fini del presente regolamento si definiscono rifiuti cimiteriali:
 - a) rifiuti derivanti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti derivanti dalle attività svolte in ambito cimiteriale;
 - b) avanzi del corredo funebre derivanti da esumazioni ed estumulazioni costituiti da:
 - b1. assi e residui legnosi del feretro;
 - b2. componenti, accessori, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie);
 - b3. residui di indumenti appartenuti alla salma, imbottiture e frazioni tessili similari posti a corredo funebre;
 - b4. altri resti biodegradabili inseriti nel cofano;
 - b5. residui metallici dalle casse (es. lamiera zincata) eventualmente posti all'interno del feretro;
 - b6. altre componenti e o accessori contenuti nelle casse utilizzate per l'inumazione e o la tumulazione;
 - c) parti di tumulo o di cippi costituiti da:
 - c1. porzioni lignee, materiali lapidei ornamentali e frammenti di materiale in laterizio, che sostituivano la parte sopra suolo della sepoltura o l'apparato di chiusura del colombario, ivi comprese ghiaie, sassi, fiori o piante, scritte poste ad ornamento delle lapidi;
 - d) rifiuti da offerte votive costituiti da:
 - d1. resti di fiori recisi, fiori e piante in contenitore, fiori e piante allevate in terra, corone, cuscini, lumi, candele ed in genere tutto ciò che è offerto periodicamente a memoria della salma e non costituisce impianto stabile del tumulo e del corredo della salma;

- e) rifiuti di materiale inerte a base terrosa o lapidea costituiti da:
 - e1 materiali lapidei provenienti da lavori edili di costruzione o ristrutturazione di manufatti cimiteriali ed altri materiali inerti provenienti dall'attività di demolizione di tumuli, colombari od ossari;
- f) altri rifiuti derivanti dalla gestione dell'ambito cimiteriale: rifiuti non pericolosi provenienti dalla gestione dei locali del cimitero e loro pertinenze;
 - f1. rifiuti provenienti dalla gestione e dallo spazzamento delle strade e dei vialetti del cimitero;
 - f2. i rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione delle aree verdi, giardini e simili interne o a corredo dell'impianto cimiteriale;
- 3. I rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dalle altre tipologie di rifiuti cimiteriali.
- 4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione nonché qualunque altro oggetto venuto a contatto con la salma durante la fase di raccolta e trasporto, dovranno essere confezionati in appositi sacchi a perdere, di dimensioni stabilite dal gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, muniti di idonea chiusura e di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'ambito cimiteriale. Sugli appositi sacchi dovrà essere apposta la dicitura "rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione" (o altra indicata dal gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani).
- 5. Il deposito temporaneo nonché il deposito preliminare alle attività di smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo, deve essere effettuato tramite appositi containers in area individuata dal comune e delimitata all'interno del cimitero.
- 6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati a smaltimento finale mediante termodistruzione presso impianti autorizzati, fatto salvo quanto indicato ai commi successivi.
- 7. Nella gestione dei rifiuti di cui al presente articolo deve essere favorito il recupero delle frazioni metalliche appositamente disinfettate, costituite da lamiere in zinco e piombo componenti il feretro. In tal caso il rifiuto da avviare al recupero deve essere disinfettato, imballato e posto in stoccaggio all'interno dell'area cimiteriale specificamente adibita al deposito di tali rifiuti.
- 8. I rifiuti derivanti dall'ordinaria gestione dei locali e delle pertinenze del cimitero devono essere raccolti con modalità differenziata mediante appositi contenitori localizzati all'interno dell'area cimiteriale o nelle immediate vicinanze a cura e spese dell'amministrazione comunale. E' vietata la raccolta in forma indifferenziata.
- 9. L'amministrazione comunale ha l'obbligo di organizzare servizi di raccolta differenziata delle frazioni riciclabili. In particolare dovranno essere organizzati sistemi di raccolta differenziata delle seguenti tipologie di rifiuti riciclabili:
 - a) carta e cartone;
 - b) plastica;
 - c) vetro;
 - d) frazioni metalliche;
 - e) sfalci, potature e scarti vegetali;
- 10. I rifiuti inerti di natura lapidea, purché non pericolosi, possono essere riutilizzati all'interno dell'area cimiteriale oppure avviati in idonei impianti di riciclaggio, o in alternativa avviati a smaltimento.
- 11. Le terre di scavo possono essere riutilizzate all'interno dell'area cimiteriale.
- 12. I rifiuti prodotti in occasione della manutenzione del verde cimiteriale, gli avanzi e gli scarti dei fiori e delle piante ornamentali e le foglie secche, anziché essere avviati a smaltimento come rifiuti possono essere utilizzate come materiale utile al fine di preservare la fertilità del suolo e essere utilizzate per la produzione di terriccio.

TITOLO II°

CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

CAPO I°

RIFIUTI URBANI

Art. 7 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il comune individua il metodo di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti più consono per perseguire gli obiettivi previsti dalla vigente normativa in materia di rifiuti.
2. I rifiuti solidi urbani sono conferiti, raccolti e trasportati nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) il servizio viene organizzato secondo il sistema del “porta a porta”, senza separare la frazione secca non riciclabile da quella umida e attraverso il recupero delle diverse tipologie di materiali che compongono i rifiuti urbani, sia quelle riciclabili (carta, plastica, vetro, alluminio e banda stagnata, ecc.) sia quelle pericolose (pile e medicinali);
 - b) il recupero dei materiali di cui alla precedente lettera a), e agli art. da 15) a 25), avviene tramite apposite piazzole denominate “isole ecologiche” e tramite l’ecostazione;
 - c) la raccolta domiciliare viene effettuata mediante il sistema del “porta a porta” a mezzo sacchetti semitrasparenti;
 - d) I contenitori per la raccolta differenziata costituiscono arredo urbano obbligatorio e possono essere collocati in area pubblica e, ove possibile, in area privata per esigenze di pubblica utilità;
 - e) lo svuotamento periodico dei contenitori posti sulle strade è effettuato garantendo l’igiene ed il decoro dell’area circostante o sottostante;
 - f) il servizio di trasporto è effettuato con mezzi idonei per ogni tipologia di raccolta. Prima di accedere agli impianti di recupero o smaltimento, tali mezzi devono essere pesati;
 - g) le modalità di effettuazione del servizio sono definite nel contratto tra comune e gestore del servizio di raccolta dei rifiuti;

Art. 8 - RACCOLTA “PORTA A PORTA”: DISPOSIZIONI GENERALI

1. Al servizio mediante il sistema del “porta a porta” sono soggette tutte le utenze domestiche anche stagionali o temporanee, comprese quelle relative a spettacoli viaggianti, nonché le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani come previsto agli articoli 12) e 13).
2. Il servizio viene reso disponibile con idonea manodopera e adeguate attrezzature in tutto il territorio del comune.
3. Gli automezzi utilizzati devono avere dimensioni commisurate alle caratteristiche della rete viaria, essere dotati di appositi segnalatori luminosi e di scritte identificative ben visibili.
4. La movimentazione dei rifiuti deve avvenire con mezzi provvisti di cassone stagno.
5. La tipologia dei sacchetti viene stabilita in modo uniforme dall’amministrazione comunale su tutto il territorio del comune.
6. I sacchetti, posizionati al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede o la strada pubblica (o negli spazi appositamente indicati dall’ufficio comunale competente quando si renda necessario accorpare i conferimenti), comunque su suolo pubblico o di uso pubblico, in modo tale da non arrecare danno o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, nel giorno e ora stabiliti per la raccolta.
7. L’utente, prima dell’introduzione dei rifiuti nei sacchi, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di arrecare danno agli addetti al servizio di raccolta nonché di lacerare i sacchi medesimi.

Art. 9 – DISCIPLINA DELLA RACCOLTA “PORTA A PORTA” – sacchetto in polietilene

1. Il sacchetto in polietilene contiene:
 - a) la frazione secca non riciclabile dei rifiuti, ossia quella composta da materiale diverso da quello organico e non suscettibili di recupero tramite isole ecologiche e ecostazione (ad es.

- contenitori per bevande in tetrapak, carta cerata per alimenti, pellicola e alluminio per alimenti, buste di surgelati, calze di nylon, filtri di aspirapolvere e cappe aspiranti, assorbenti igienici, ecc.)
- b) la frazione umida dei rifiuti ossia quella composta da materiale diverso da quello organico non suscettibile di recupero tramite isole ecologiche, ecostazione e compostaggio domestico (ad es. scarti di cucina, resti alimentari, gusci d'uova, scarti di frutta e verdura, salviette di carta – carta da cucina tipo scottex, lattiere di piccoli animali domestici, fiori recisi, ceneri freddi di caminetti e stufe, ecc.).
 2. I sacchetti sono raccolti su tutto il territorio comunale con le modalità del “porta a porta” ovunque tecnicamente ed economicamente possibile. Laddove vi fossero particolari condizioni che rendano difficoltosa tale modalità operativa, l'utente può essere invitato a lasciare i propri rifiuti in un punto specifico indicato dal competente ufficio comunale. Lo stesso ufficio ha la possibilità di indicare accorpamenti dei sacchetti disponendo il conferimento in un luogo comune per le varie utenze. La frequenza settimanale di raccolta è volta a prevenire problemi di ordine igienico – sanitario, con frequenza minima non inferiore a 2 (due) volte la settimana. I rifiuti devono essere ben chiusi in sacchetti a perdere la cui tipologia viene indicata dall'amministrazione comunale.
 3. Sono dettate le seguenti indicazioni operative agli utenti di cui al presente articolo:
 - a) i rifiuti devono essere conferiti dai cittadini, ben chiusi in appositi sacchetti in polietilene;
 - b) non sono considerati regolari i conferimenti dei rifiuti confezionati in sacchetti contaminati da materiale estraneo a quello specifico della raccolta;
 - c) i sacchetti sono appesi dove possibile, a ringhiere e recinzioni prospicienti la via o suolo pubblico;
 - d) l'utente ha la facoltà di posizionare il sacchetto all'interno di appositi contenitori, di proprietà privata;
 - e) in caso di mancata rispondenza dei rifiuti conferiti da parte dell'utente a quanto previsto dal presente regolamento, il gestore del servizio si astiene dalla raccolta ed è compito dell'utente stesso eliminare la causa che ha provocato il mancato ritiro e riposizionare correttamente il rifiuto in occasione della raccolta successiva;
 - f) Il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti segnala all'ufficio competente le utenze che non conferiscono i rifiuti in maniera conforme, per natura o confezionamento, a quanto previsto nel presente regolamento. L'elenco degli utenti che tengono comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente regolamento è inviato con cadenza settimanale o possibilmente alla fine di ogni raccolta, al comune per i provvedimenti del caso (diffida e successiva sanzione in caso di ripetuta violazione);
 - g) gli addetti alla raccolta posizionano immediatamente, in prossimità del rifiuto conferito irregolarmente, apposita indicazione, concordata preventivamente con l'ufficio comunale competente, atta a far sì che il comportamento non si ripeta, ma si corregga spontaneamente; al secondo conferimento scorretto da parte della stessa utenza il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti è tenuto ad astenersi dal raccogliere il rifiuto;
 - h) la responsabilità sulla qualità dei materiali raccolti è del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e a suo carico sono quindi da considerarsi le penali eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento, trattamento o recupero, conseguenti alla non idoneità dei rifiuti ad essi conferiti;
 - i) è compito degli addetti al servizio pulire l'area circostante il punto di conferimento ed alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico;
 - j) il servizio verrà eseguito negli orari stabiliti zona per zona dall'amministrazione comunale;

Art. 10 - RICICLAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA

1. Il comune dà la possibilità alle famiglie che ne fanno richiesta, di utilizzare un contenitore (composter) per il trattamento domestico della frazione umida.
2. Le modalità di posizionamento del composter, in relazione ai rapporti tra privati, sono a completo carico dell'utente nel rispetto di quanto previsto dal “Regolamento per la gestione delle

segnalazioni di disturbo e disagio causato dalla detenzione di animali e dalla presenza di animali infestanti” del Comune di Caltrano.

3. Il comune si riserva la facoltà di controllare il corretto utilizzo delle procedure delle attrezzature impiegate per il riciclaggio domestico della frazione umida.

CAPO II°

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

Art. 11 – CRITERI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

1. Nelle more della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell’art. 195, comma 2 lettera (e) del d.lgs. n. 152/2006, dei criteri e quali quantitativi per l’assimilazione ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, si intendono speciali assimilati agli urbani, i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.
2. Non sono assimilati agli urbani gli scarti di potatura e sfalcio di terreni agricoli, nonché qualsiasi rifiuto proveniente da attività agricola e agro - industriale.

Art. 12 – CONFERIMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO

1. L’assimilazione comporta per i produttori di rifiuti l’obbligo di adeguamento al sistema di gestione dei rifiuti del comune di Caltrano.
2. Il conferimento, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani che rispettano i criteri di cui al presente articolo avvengono con le stesse procedure adottate per i rifiuti prodotti dall’utenza domestica.

Art. 13 – RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI E RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

1. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi è a carico di chi li produce, previa stipulazione di specifici contratti e/o convenzioni con apposite ditte specializzate.

Art. 14 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI: CRITERI GENERALI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. I rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani sono raccolti con le stesse modalità e frequenze previste per la frazione secca non riciclabile e per la frazione umida relative alle utenze domestiche, nell’osservanza di quanto previsto dall’articolo 9 del presente regolamento;

CAPO III°

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 15 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL SECCO RECUPERABILE TRAMITE ISOLE ECOLOGICHE

1. La raccolta è svolta con l'utilizzo di contenitori stradali, collocati sul territorio comunale in aree denominate "isole ecologiche" formate da contenitore per la raccolta della carta, contenitore per la raccolta della plastica, campana per la raccolta dell'alluminio e della banda stagnata e campana per la raccolta del vetro.
2. L'amministrazione comunale fissa:
 - a) la localizzazione di siti per l'alloggiamento di contenitori destinati alla raccolta differenziata;
 - b) la tipologia dei contenitori in cui conferire la frazione da raccogliere;
 - c) la modalità di conferimento da parte degli utenti;
 - d) la frequenza della raccolta in funzione della specifica frazione nonché delle condizioni climatiche legate al luogo ed alla stagione;
3. E' fatto divieto di depositare materiali all'esterno dei contenitori.
4. I rifiuti che per conformazione o volume non trovassero collocazione o possibilità di inserimento nei contenitori delle isole ecologiche vanno conferiti all'ecostazione.
4. In caso di impossibilità ad inserire i rifiuti per esaurimento della capacità dei contenitori, l'utente deve conferire in contenitori di altra isola ecologica o successivamente allo svuotamento di quelli saturi.
6. Lo svuotamento periodico dei contenitori è effettuato, con la frequenza necessaria, in relazione alle quantità conferite ed alla natura dei materiali provvedendo alla pulizia ed alla manutenzione dei contenitori nonché alla pulizia dell'area circostante i contenitori esposti.
7. E' fatto obbligo al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti segnalare al competente ufficio comunale lo scorretto utilizzo da parte degli utenti dei contenitori per la raccolta differenziata e la presenza di rifiuti all'esterno dei contenitori stessi.
8. La responsabilità sulla qualità dei materiali raccolti è del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e a suo carico, sono quindi da considerarsi le penali eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento, trattamento o recupero, conseguenti alla non idoneità dei rifiuti ad essi conferiti.
9. Gli addetti al servizio provvedono alla pulizia dell'area circostante il punto di conferimento ed alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico.
10. Il servizio di raccolta è eseguito con la frequenza stabilita dall'amministrazione comunale; tale frequenza sarà modificabile secondo necessità.

Art. 16 – CARTA E CARTONE

La carta e il cartone, non contaminati da altri materiali di rivestimento e opportunamente piegati in caso di scatole voluminose in modo da diminuirne l'ingombro, sono conferiti negli appositi contenitori nelle isole ecologiche.

Art. 17 – PLASTICA

I recipienti, taniche, bottiglie, flaconi in plastica, vasetti in plastica (PET, PE, PVC, PS e PP), vaschette in polistirolo recanti il simbolo del riciclaggio non contaminati da residui organici o da altri materiali, sono conferiti negli appositi contenitori nelle isole ecologiche.

I recipienti facilmente comprimibili (es. bottiglie) devono essere ridotti di volume prima del loro conferimento. I contenitori di detersivi, candeggina, acidi, solventi di uso domestico possono essere conferiti dopo accurata sciacquatura.

Art. 18 – VETRO

1. I recipienti, le bottiglie in vetro completamente vuoti e preferibilmente privi di tappi, gabbiette ed altri materiali di rivestimento in modo da facilitarne il recupero sono conferiti negli appositi contenitori nelle isole ecologiche. Le bottiglie non devono essere sporche o contenere liquido. Altre tipologie di vetro (es. frammenti di lastre e di damigiane) sono conferite solo se inseribili nella campana, altrimenti presso l'ecostazione.

Art. 19 – LATTINE

Le lattine e i recipienti in alluminio e banda stagnata (es lattine di bevande, scatolette di tonno, pelati, ecc), oltre che a tappi metallici, sono conferiti negli appositi contenitori nelle isole ecologiche. Il materiale non deve essere sporco o contaminato da altri materiali.

Art. 20 - RACCOLTA DIFFERENZIATA: RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi avviene utilizzando i contenitori distribuiti sul territorio comunale e presso l'ecostazione.
2. La frequenza di svuotamento dei contenitori quanto la loro dislocazione è stabilita dall'amministrazione comunale secondo le necessità.
3. I contenitori devono essere ben riconoscibili e riportare indicazioni sulla tipologia dei rifiuti con eventuali immagini e descrizioni che ne facilitino l'utilizzo da parte dell'utenza.
4. I punti di raccolta possono essere collocati preferibilmente presso le rivendite degli stessi materiali nuovi (pile e farmaci, ecc.).
5. I rifiuti urbani pericolosi sono smaltiti come segue:
 - a) Le BATTERIE E PILE A SECCO sono conferite conferimento in apposito contenitore;
 - b) Le BATTERIE / ACCUMULATORI PER VEICOLI sono conferiti esclusivamente presso l'ecostazione;
 - c) I PRODOTTI FARMACEUTICI SCADUTI sono conferiti negli appositi contenitori presso le farmacie ed ecostazione;
 - d) I CONTENITORI DI SOSTANZE TOSSICHE E INFIAMMABILI ("T" e "F") sono conferiti in apposito contenitore esclusivamente presso l'ecostazione. I contenitori vuoti sono così identificabili:
 - d1. simbolo indicante una fiamma nera su fondo giallo arancione e/o scritta "F" (prodotto facilmente infiammabile);
 - d2. simbolo raffigurante un teschio su tibie incrociate di colore nero su fondo giallo arancione e/o scritta "T" (prodotto tossico). In generale si tratta di barattoli, taniche, flaconi, dispenser, bombolette e simili, contenenti prodotti infiammabili, solventi, acidi, diluenti, vernici o smalti, prodotti per le pulizie domestiche ed il giardinaggio, piccole manutenzioni e lavori domestici, attività del tempo libero od hobbistica.
 - e) Gli ALTRI RIFIUTI PERICOLOSI DI USO DOMESTICO sono conferiti esclusivamente presso l'ecostazione. Essi sono a titolo identificativo: lampade a scarica (neon), tubi catodici, accumulatori al piombo, oli minerali e vegetali esausti ed altri prodotti etichettati come pericolosi, riconoscibili dalla caratteristica stampa di colore nero su sfondo giallo - arancione "Xi" (irritante), "Xn" (nocivo), "C" (corrosivo) ed "O" (ossidante).

Art. 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA: RIFIUTI INGOMBRANTI

1. Si intendono rifiuti ingombranti gli oggetti di grande dimensione quali: materassi, divani, poltrone, mobili e complementi di arredo domestico. Sono esclusi gli pneumatici e le parti di veicoli.
2. I rifiuti ingombranti devono essere conferiti esclusivamente presso l'ecostazione con trasporto a carico dell'utente.
3. Per esigenze particolari di conferimento sono concordati in anticipo con il gestore dell'ecostazione l'orario di accesso e la disponibilità di capienza.
4. L'amministrazione comunale ha facoltà di istituire un servizio di raccolta localizzata dei rifiuti ingombranti alternativo e integrativo all'ecostazione.

Art. 22 - RACCOLTA DIFFERENZIATA: BENI DUREVOLI

1. Si intendono beni durevoli a titolo semplificativo: frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie e condizionatori d'aria.
2. Il bene durevole esaurito è conferito presso l'ecostazione direttamente dall'utente con trasporto a suo carico.
3. Il conferimento presso l'ecostazione è limitato ad 2 (due) beni durevoli per volta, al mese.

Art. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA: RIFIUTI VEGETALI

1. Si intendono i rifiuti vegetali quelli provenienti da aree verdi pubbliche, giardini privati e aree cimiteriali.
2. Il conferimento da parte dell'utenza domestica è effettuato esclusivamente presso l'ecostazione con trasporto a carico dell'utente.
3. Per esigenze particolari di conferimento sono concordate in anticipo con il gestore dell'ecostazione l'orario di accesso e la disponibilità di capienza.
4. L'amministrazione comunale ha facoltà di istituire un servizio di raccolta localizzata dei rifiuti vegetali alternativo e integrativo all'ecostazione.

Art. 24 - RACCOLTA DIFFERENZIATA: RIFIUTI INERTI

1. Si intendono per rifiuti inerti i residui domestici di piccole demolizioni o interventi edili di modesta entità.
2. Il conferimento di tali materiali avviene presso l'ecostazione con trasporto a carico dell'utente, fino ad un quantitativo massimo di 0,5 metri cubi per conferimento giornaliero.
3. Per esigenze particolari di conferimento sono concordate in anticipo con il gestore dell'ecostazione l'orario di accesso e la disponibilità di capienza.
4. L'amministrazione comunale ha facoltà di istituire un servizio di raccolta localizzata dei rifiuti inerti domestici alternativo e integrativo all'ecostazione

Art. 25 – ACCESSO ALLE STRUTTURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. L'accesso alle isole ecologiche è libero e riservato agli iscritti al ruolo TARSU del comune di Caltrano.
2. L'accesso all'ecostazione è riservato esclusivamente agli iscritti al ruolo TARSU del comune di Caltrano e Cogollo del Cengio.
3. Per verificare gli accessi alla struttura, gli operatori devono richiedere agli utenti l'esibizione del tesserino o di un documento di riconoscimento valido (es. patente, carta di identità, passaporto) e quest'ultimi hanno l'obbligo di esibirlo. In caso contrario l'utente non potrà accedere alla struttura e dovrà riportare con sé i rifiuti prodotti.
4. Per le utenze non domestiche (es. ditte) l'accesso è consentito previa esibizione dell'iscrizione alla tassa rifiuti solidi urbani e con quantitativi modesti, come indicato agli articoli precedenti.
5. L'amministrazione comunale di Caltrano, anche in accordo con il comune di Cogollo del Cengio, potrà dotare gli utenti dell'ecostazione di un documento identificativo personalizzato e il gestore della stessa di un registro dei conferimenti.
6. I rifiuti ammessi all'interno dell'ecostazione devono essere separati il più possibile prima di accedere all'interno della struttura per il loro controllo. La riduzione volumetrica dei rifiuti non può essere eseguita all'interno dell'impianto per motivi di sicurezza (es. riduzione degli scatoloni di carta, mobili, ecc.).
7. Chi occasionalmente conferisce avvalendosi di un automezzo non proprio, deve accompagnare il conducente per dimostrare la provenienza del rifiuto.
8. E' vietata ogni cernita e qualsiasi forma di asportazione dei rifiuti dopo che questi sono stati conferiti da parte degli utenti all'interno della struttura.

9. Gli operatori sono chiamati a controllare che chi conferisce all'impianto effettui una corretta separazione dei rifiuti. L'utente deve effettuare per proprio conto, secondo le indicazioni impartite dagli operatori, il conferimento dei rifiuti negli apposti contenitori. In caso di persone anziane o con problemi motori o handicap, gli operatori sono tenuti ad aiutarli.
10. E' vietato abbandonare i rifiuti al di fuori dei contenitori e del perimetro dell'ecostazione.
11. E' vietato consegnare i propri rifiuti a persone che sostano fuori dall'ecostazione nei giorni di apertura.
12. Per un maggiore controllo l'ecostazione è stata dotata anche di un sistema di telecamere per verificare gli eventuali danni alla struttura e per sanzionare i trasgressori che abbandonano i propri rifiuti fuori dal perimetro.

Art. 26 - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE

1. Il comune cura, per proprio conto o in coordinamento con l'ente responsabile di bacino o con il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, opportune campagne di informazione, sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

TITOLO III° SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

Art. 27 - NORME GENERALI

1. Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, come definiti, agli articoli 3) e 11) del presente regolamento, sono tenuti a provvedere i produttori dei rifiuti stessi con conferimento anche tramite convenzione a soggetti autorizzati al ritiro, trasporto, stoccaggio, smaltimento ai sensi delle disposizioni vigenti.

TITOLO IV° CATEGORIE PARTICOLARI DI RIFIUTI

Art. 28 - RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO

1. Il deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve avvenire secondo le modalità previste dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (regolamento per la gestione dei rifiuti sanitari).

Art. 29 - VEICOLI A MOTORE

1. Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla sua demolizione deve consegnarlo ad un soggetto autorizzato per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la sua cancellazione dai registri automobilistici.
2. I soggetti autorizzati rilasciano al proprietario del veicolo un certificato dal quale risultano: la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del soggetto, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione da parte del soggetto autorizzato, a provvedere direttamente alle pratiche di legge.

TITOLO V°

ALTRE NORME DI PULIZIA

Art. 30 - RACCOLTA PRESSO LE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO DEI CESTINI PORTA RIFIUTI

1. Il comune provvede ad installare e gestisce appositi contenitori su aree pubbliche o di uso pubblico per lo smaltimento di rifiuti di modeste dimensioni.
2. E' vietato conferire i rifiuti di altra natura in detti contenitori. Tale ipotesi rientra nelle situazioni di conferimento irregolare soggette a sanzione.
3. Nelle aree ricreative e di ristoro il comune provvede a collocare adeguati contenitori opportunamente segnalati.

Art. 31 - AREE PRIVATE

1. Le aree private di uso comune dei fabbricati civili, le aree di pertinenza di qualsiasi tipo di insediamento, le aree private isolate, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle costantemente libere da rifiuti abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo i proprietari devono dotare le suddette aree di recinzioni, canalette di scolo ed altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza
3. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree trovano applicazione gli articoli 192, 255, 256 del D.L.g.s. 03.04.2006, n° 152.

Art. 32 - AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. I gestori di esercizi pubblici anche a carattere stagionale o temporaneo, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l'esercizio della propria attività, devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate.
2. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso.
3. I rifiuti devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste per la raccolta dei rifiuti urbani.
4. Alla chiusura quotidiana dell'esercizio l'area dovrà risultare perfettamente ripulita.

Art. 33 - AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI VARIE

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e i rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente regolamento per le utenze domestiche.
2. Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti, o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali o di intrattenimento su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico devono essere autorizzati dal Comune. A tal fine sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale con congruo anticipo, il programma delle iniziative e le aree che si intendono utilizzare. I rifiuti prodotti devono essere conferiti negli appositi contenitori di proprietà comunale e

predisposti a cura del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti su indicazione dell'ufficio competente del comune.

Art. 34 - AREE DI SCARICO E TRASPORTO MERCI

1. Le aree pubbliche o ad uso pubblico, utilizzate per carico - scarico merci e/o materiali, alla fine delle suddette operazioni devono essere lasciate pulite dal soggetto che le ha utilizzate.
2. Lo stesso è tenuto a raccogliere eventuali scarti derivanti dalle operazioni di carico - scarico ed a conferirli secondo le modalità riportate nel presente regolamento per ciascuna tipologia di rifiuto.
3. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci deve assicurarsi di non disperdere materiali lungo il percorso e nel caso, intervenire per rimuoverli e recuperarli.

Art. 35 - CAVE E CANTIERI

1. I proprietari di cave e cantieri in esercizio e non, sono tenuti a recintarne opportunamente le aree al fine di impedirne l'accesso agli estranei e l'abbandono incontrollato di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.
2. I proprietari di cave e cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia (spazzamento, lavaggio, ecc.) dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti, oltre al rispetto di tutte le modalità prescritte nel regolamento di igiene e sanità.
3. Chi effettua lavori edili in genere e di movimento terra, è tenuto a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico interessate da tale attività.

Art. 36 - IMBRATTAMENTO AREE PUBBLICHE E MURI

1. L'utilizzo dei veicoli utilizzati nelle cave e nei cantieri, nelle attività agricole e comunque di movimentazione merci, deve avvenire in modo da evitare l'imbrattamento delle aree pubbliche.
2. Per evitare l'imbrattamento delle strade, l'amministrazione comunale può imporre ai soggetti interessati l'installazione, nei luoghi di partenza, di sistemi di lavaggio dei pneumatici degli automezzi e la pulizia delle sedi stradali interessate.
3. In caso di palese inadempienza il comune diffida e poi interviene in maniera sostitutiva, incaricando il gestore del servizio pubblico di raccolta rifiuti, ad effettuare la pulizia o bonifica fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti degli inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.
4. I proprietari di animali sono responsabili dell'imbrattamento che questi dovessero procurare al suolo pubblico; sarà loro cura provvedere con attrezzature adeguate alla rimozione immediata degli escrementi e alla pulizia dell'area.
5. In caso di palese inadempienza il comune diffida e poi interviene in maniera sostitutiva, incaricando il gestore del servizio pubblico di raccolta rifiuti, ad effettuare la pulizia fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti degli inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.
6. In caso di scritte e imbrattamenti di pareti e muri di proprietà comunale, la pulizia è effettuata direttamente dall'amministrazione comunale, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 37 - FESTE POPOLARI E MERCATI

1. In caso di feste popolari autorizzate dall'amministrazione comunale, gli organizzatori devono richiedere con congruo anticipo, il servizio di raccolta rifiuti precisando la tipologia della manifestazione, accollandosene gli oneri.

2. Il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti deve provvedere, per la durata della manifestazione, alla raccolta dei rifiuti che verranno prodotti concordando le modalità di espletamento del servizio con l'ufficio comunale competente e deve posizionare contenitori di adeguata capacità per la raccolta dei rifiuti prodotti dalla manifestazione.
3. Gli organizzatori, entro 24 (ventiquattro) ore dal termine della manifestazione o dalla rimozione delle attrezzature utilizzate dovrà provvedere alla pulizia e alla disinfestazione dell'area.
4. Il conferimento, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal mercato settimanale e da altre manifestazioni similari avverranno nel rispetto e in armonia con il servizio di raccolta previsto per le utenze domestiche. In particolare:
 - a) i commercianti ambulanti di alimentari, ortofrutta ed i fioristi sono tenuti a prestare particolare attenzione affinché la pavimentazione della superficie occupata non venga imbrattata da rifiuti putrescibili;
 - b) tutti i rifiuti prodotti, separati per tipologia, devono essere conferiti negli appositi contenitori posizionati nelle isole ecologiche previste.
5. Al termine della manifestazione, e alla chiusura del mercato i contenitori e le transenne costituenti le isole ecologiche a servizio dei mercati e delle manifestazioni verranno rimossi a cura del gestore del servizio.

Art. 38 - SPAZZAMENTO STRADE

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato consiste nelle operazioni di accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto giacente su strade, piazze, aree pubbliche.
2. Il servizio viene effettuato su strade comunali, strade private soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche.
3. Le operazioni di spazzamento devono essere eseguite in modo da non provocare sollevamento di polvere.
4. Le operazioni di spazzamento possono avvenire manualmente o tramite idonee attrezzature meccaniche, in modo tale da non arrecare pericolo al traffico pedonale e veicolare.
5. Per consentire un agevole espletamento delle operazioni di spazzamento, possono essere vietati, in orari prefissati, il parcheggio e comunque l'occupazione di spazi pubblici.

Art. 39 - ALTRI SERVIZI AMBIENTALI

1. Sono di competenza del comune, che li svolge direttamente o attraverso il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, i seguenti servizi di igiene ambientale:
 - a) espurgo periodico di pozzetti e di caditoie acque meteoriche di strada ed aree pubbliche;
 - b) pulizia periodica di vespasiani pubblici, di fontane, monumenti pubblici e simili;
 - c) potatura delle aree verdi comunali, diserbo periodico dei cigli delle strade comunali e dei relativi marciapiedi;
 - d) deaffissione di manifesti e pulizia dei muri;
 - e) pulizia area mercato;
 - f) raccolta siringhe abbandonate in aree pubbliche o di uso pubblico;
 - g) pulizia delle aree cimiteriali;
 - h) altri servizi determinati con apposito provvedimento.

TITOLO VI° DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 40 - DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme del presente regolamento.
2. L'accesso ai servizi di smaltimento dei rifiuti o di raccolta dei materiali recuperabili è riservato ai cittadini iscritti a ruolo TARSU nel comune di Caltrano.
3. I rifiuti urbani vanno conservati e separati a cura dell'utente, a seconda della destinazione finale e fino al momento del loro conferimento al servizio di raccolta, in conformità con le disposizioni contenute nel presente regolamento.
4. Si considera conferimento non autorizzato quello effettuato tramite contenitori non conformi o inserendo materiali difformi a quanto previsto dal presente regolamento.
5. In forza delle disposizioni precedentemente espresse diviene quindi parte integrante dei comportamenti obbligatoriamente richiesti all'utenza l'operazione di selezione a monte ed il conferimento differenziato negli appropriati contenitori dei rifiuti o dei materiali recuperabili, secondo le indicazioni fornite dal comune.
6. Sono vietati:
 - a) l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree pubbliche e private nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee ai sensi dell'art. 192 del D.L.g.s. n°152/2006;
 - b) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o aree di conferimento;
 - c) l'esposizione dei contenitori per i rifiuti sulla pubblica via in giorni od orari diversi da quelli previsti per la loro raccolta;
 - d) il danneggiamento e l'imbrattamento dei contenitori domestici e pubblici e delle strutture utilizzate per il servizio;
 - e) l'utilizzo dei contenitori e delle strutture pubbliche per affissioni;
 - f) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi quali lo spostamento dei contenitori e la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
 - g) il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche, possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
 - h) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire pericolo;
 - i) la combustione dei rifiuti all'aperto senza autorizzazione dell'ente competente;
 - j) il conferimento delle varie tipologie di rifiuto al di fuori dei contenitori delle isole ecologiche e del perimetro dell'ecostazione;
 - k) il conferimento indifferenziato dei rifiuti nelle isole ecologiche e nell'ecostazione;
 - l) l'imbrattamento di muri, strade ed edifici pubblici, lo spandimento di olio e simili;
 - m) la mancata rimozione dalle aree pubbliche da parte dei proprietari, degli escrementi degli animali;
 - n) il conferimento di carcasse di animali;
 - o) l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata da parte di associazioni, enti o imprese pubbliche e private, se non preventivamente autorizzate dall'ufficio comunale competente ai sensi del D.L.g.s. n°152/2006;
 - p) il trattamento dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, percolazioni in acque superficiali, pericoli di ordine igienico - sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione;
 - q) il compostaggio domestico non effettuato in modo corretto;
 - r) l'introduzione rifiuti nelle caditoie stradali o smaltire rifiuti triturati in fognatura (d.lgs n. 258/2000);
 - s) il conferimento di rifiuti vegetali e rifiuti inerti non conforme al presente regolamento;
 - t) il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.
 - u) la consegna di rifiuti a persone che sostano fuori dal perimetro dell'ecostazione nei giorni di apertura.

Art. 41 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate in via prioritaria dalla polizia municipale e da qualsiasi agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/1981.
2. Fatte salve le competenze degli enti preposti per legge al controllo, il comune attiva la vigilanza per il rispetto del presente regolamento applicando in caso di identificazione dell'inadempiente le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa e dagli articoli 43) 44) e 45) del presente regolamento.
3. Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento dell'osservanza da parte dell'utenza delle norme di cui al presente regolamento.
4. Qualora non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche, il comune provvede a proprio carico allo sgombero ed al successivo smaltimento.

Art. 42 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. Ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.L.g.s. n. 152/2006 e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
2. Restano salvi i poteri degli organi dello stato preposti, alla tutela della sicurezza pubblica in base alle leggi vigenti.

Art. 43 - SANZIONI GENERALI

1. Come indicato dall'art. 7 bis del d.lgs 18.08.2000 n. 267, salvo quanto previsto dalle norme statali e regionali, per le violazioni previste dal presente regolamento è applicata una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 25,00 (venticinque) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento), con le modalità previste dalla stessa legge.
2. Sono abrogate le precedenti norme in materia.

Art. 44 – QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SANZIONI

1. Ai soli fini riassuntivi e di consultazione, si riportano di seguito le seguenti fattispecie di violazioni soggette a sanzione amministrativa:

RIFERIMENTO	VIOLAZIONE
Art. 40 comma 4	Conferimento di rifiuti non autorizzato o non conforme
Art. 192 D.L.g.s. n°152/2006	Scarico o abbandono di rifiuti in area pubblica o privata
Art. 40 comma 6 lettera b)	Cernita o prelievo dei rifiuti dai contenitori o aree di raccolta o diversamente conferiti
Art. 40 comma 6 lettera c)	Conferimento di rifiuti al di fuori degli orari e giorni stabiliti
Art. 40 comma 6 lettera d) ed e)	Danneggiamento dei contenitori e delle attrezzature pubbliche, imbrattamento o affissione
Art. 40 comma 6 lettera f)	Comportamenti che ostacolano i servizi
Art. 40 comma 6 lettera g)	Conferimento rifiuti voluminosi senza preventiva riduzione
Art. 40 comma 6 lettere h)	Conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori sono destinati o

e n) e s)	non adeguatamente confezionati, ardenti, liquidi, ecc. o conferimento di carcasse di animali rifiuti vegetali e rifiuti inerti
Art. 40 comma 6 lettera i)	Combustione all'aperto di rifiuti
Art. 40 comma 6 lettera j) e k)	Deposito di materiali al di fuori dei contenitori delle isole ecologiche e del perimetro dell'ecostazione, conferimento di rifiuto indifferenziato nelle isole ecologiche
Art. 40 comma 6 lettera m)	Mancata rimozione degli escrementi di animali
Art. 256 D.L.g.s. n°152/2006	Iniziative di raccolta differenziata in assenza di autorizzazione
Art. 40 comma 6 lettera q)	Effettuazione del compostaggio in contrasto con l'art. 10
Art. 40 comma 6 lettera t)	Conferimento di rifiuti prodotti in altro comune
Art. 40 comma u)	La consegna di rifiuti a persone che sostano fuori dal perimetro dell'ecostazione nei giorni di apertura.
Art. 8	Mancato rispetto dell'obbligo di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata
Art. 30-31-32-33-34-35-36-37	Mancato rispetto dell'obbligo di pulizia aree private, cantieri edili, ecc.

Art. 45 - DANNI E RISARCIMENTI ALLE STRUTTURE DEL SERVIZIO RACCOLTA

1. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico del responsabile.

TITOLO VII° ALTRE NORME

Art. 46 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché quelle non incompatibili contenute in altri regolamenti comunali.